

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3222

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BONOMI, TRUZZI, FRANZO, GRAZIOSI e SODANO**

Annunziata il 14 ottobre 1957

Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede della discussione svoltasi alla Camera per la conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812 riguardante « Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, esenzione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite di vino al pubblico da parte dei produttori e nuova disciplina della esenzione della imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli enti gestori degli ammassi volontari di uva acquati per la campagna vinicola 1957 », si è ravvisata la necessità di togliere gli impedimenti che limitano o, comunque, ostacolano la vendita del vino previsti dagli articoli 86 e 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

A tale scopo è stata predisposta la presente proposta di legge con il primo articolo della quale si è inteso sottrarre la vendita al minuto del vino, dovunque effettuata, a qualsiasi autorizzazione di pubblica sicurezza.

Con l'articolo 2 si sono intese abrogare le limitazioni poste dal 1°, 2° e 4° comma dell'articolo 95 e modificare il 3° e 5° comma nel senso che, per le vendite al minuto da parte dei produttori del vino prodotto nei propri fondi, non è necessaria alcuna autorizzazione e con il 5° comma rimangono ferme le disposizioni concernenti le limitazioni per la vendita dei supercoolici, portando il rapporto di un esercizio per ogni quattrocento abitanti.

Si ha fiducia che, in conformità dei voti già espressi dalla Camera e per le evidenti ragioni che la ispirano, la presente proposta di legge possa incontrare il favore del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato

dal decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, è aggiunto il seguente comma

« Per la sola vendita al minuto del vino non è necessaria alcuna autorizzazione di pubblica sicurezza ».

ART. 2.

Il 1°, 2° e 4° comma dell'articolo 95 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, sono abrogati.

Il 3° e 5° comma del medesimo articolo 95 sono sostituiti dal seguente:

« Per la vendita da parte dei produttori anche al minuto del vino dei propri fondi non è necessaria alcuna autorizzazione. In ogni comune o frazione di comune il numero delle autorizzazioni previste dall'articolo 89 non può superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti ».